

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO BUSINESS PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA MERCATO LIBERO



ART. 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO

EDISON ENERGIA S.p.A., (di seguito "EDISON ENERGIA" o il "Fornitore"), società a socio unico - soggetta all'attività di direzione e coordinamento di EDISON S.p.A. - sede legale Foro Buonaparte 31, 20121 Milano - si impegna a somministrare al CLIENTE l'energia elettrica necessaria a soddisfare il fabbisogno dei Punti di Prelievo indicati nel modello "Proposta di Contratto per la somministrazione di energia elettrica per clienti finali non domestici" (di seguito denominato "Proposta di Contratto") che unitamente alle presenti Condizioni Generali di Contratto (di seguito "Condizioni Generali") nonché alle Condizioni Particolari di fornitura di energia elettrica (di seguito "Condizioni Particolari") costituiscono il "CONTRATTO". EDISON ENERGIA si impegna altresì a prestare i servizi eventualmente richiesti dal CLIENTE ed indicati nell'apposito modello "Proposta di contratto per la somministrazione di servizi aggiuntivi alla fornitura di energia elettrica". EDISON ENERGIA e il CLIENTE saranno di seguito denominati singolarmente "PARTE" e congiuntamente "PARTI".

ART. 2 - CONDIZIONI CONTRATTUALI

2.1 In caso di conflitto tra le disposizioni contrattuali contenute nelle "Condizioni Particolari", nelle presenti "Condizioni Generali" e nella "Proposta di Contratto", prevalgono le prime.

2.2 Il CLIENTE, con la sottoscrizione del CONTRATTO, conferisce mandato con rappresentanza a EDISON ENERGIA perché proceda in suo nome e per suo conto a sottoscrivere la comunicazione di recesso dal precedente fornitore. Il mandato si intende conferito a titolo gratuito.

ART. 3 - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO E SOMMINISTRAZIONE DI ENERGIA ELETTRICA - CONDIZIONI PER L'ESECUZIONE

3.1 Il CLIENTE richiede a EDISON ENERGIA la somministrazione di energia elettrica mediante la sottoscrizione della Proposta di Contratto.

3.2 EDISON ENERGIA si riserva il diritto di aderire o rifiutare la Proposta di Contratto avanzata dal CLIENTE. Limitatamente ai clienti alimentati in media tensione (MT), il CONTRATTO si intende concluso qualora il CLIENTE non riceva alcuna comunicazione di diniego da parte di EDISON ENERGIA entro 30 (trenta) giorni dalla data di sottoscrizione della Proposta di Contratto. Qualora il CLIENTE sia alimentato in bassa tensione (BT), il CONTRATTO si intende concluso con la ricezione dell'accettazione scritta da parte di EDISON ENERGIA, entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data di sottoscrizione della Proposta, a mezzo raccomandata A/R, tramite SMS ovvero tramite qualunque altro mezzo idoneo a certificarne la ricezione.

3.3 EDISON ENERGIA inoltre si riserva la facoltà di non dare esecuzione alla somministrazione di energia elettrica anche nelle seguenti ipotesi: a. iscrizione del CLIENTE nel registro dei protesti e sottoposizione del medesimo a procedure esecutive; b. sottoposizione del CLIENTE a procedure concorsuali; c. mancato ottenimento da parte di EDISON ENERGIA di adeguata copertura assicurativa o plafond di credito, nei confronti del CLIENTE, da parte di primaria compagnia di assicurazione o altra istituzione finanziaria specializzata, con la quale EDISON ENERGIA ha stipulato o potrebbe stipulare accordi destinati a coprire il proprio rischio di credito commerciale; d. mancato invio di tutta la documentazione necessaria per attivare la somministrazione di energia elettrica e i servizi direttamente connessi; e. inefficacia del Contratto di Trasporto o del Contratto di Dispacciamento per cause non imputabili ad EDISON ENERGIA; f. mancata accettazione da parte del Sistema Bancario dell'attivazione RID di cui al punto 9.7.1 che segue.

3.4 Inoltre, ai sensi dell'art. 6 della Del. ARG/elt 4/08 dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas (di seguito "AEEG"), l'esecuzione del CONTRATTO resta subordinata al fatto che, al momento in cui EDISON ENERGIA richiede al Distributore locale l'attivazione dei Punti di prelievo, il CLIENTE, relativamente ai predetti Punti di prelievo, non risulti già sospeso per morosità o non sia pervenuta al Distributore locale una richiesta di sospensione o che non risulti oggetto di una richiesta di indennizzo.

ART. 4 - DURATA E DECORRENZA CONTRATTUALE

4.1 Il CONTRATTO ha durata annuale a decorrere dalla data di effettivo inizio della somministrazione di energia elettrica, indipendentemente da quella indicata nella sezione "Dati tecnici e condizioni economiche di fornitura" della Proposta di Contratto e dell'Allegato - "Dati tecnici di fornitura" nel caso di CLIENTE con più Punti di Prelievo. Successivamente, la durata si intende tacitamente prorogata di anno in anno salvo disdetta inviata da una delle PARTI all'altra mediante raccomandata a.r. e con un preavviso di 45 (quarantacinque) giorni rispetto alla scadenza iniziale e/o prorogata. Il predetto diritto di recesso può essere esercitato dalle PARTI anche limitatamente a uno o più servizi opzionali.

4.2 Qualora la data di effettivo inizio della somministrazione di energia elettrica per ciascun punto di prelievo non coincidesse con la data indicata nella sezione "Dati tecnici e condizioni economiche di fornitura" della Proposta di Contratto e dell'Allegato - "Dati tecnici di fornitura" nel caso di CLIENTE con più Punti di Prelievo o, per cause non imputabili ad EDISON ENERGIA, la decorrenza della fornitura per ciascun Punto di Prelievo non fosse compatibile con la data di decorrenza di attivazione del servizio di trasporto dell'energia presso i medesimi Punti di Prelievo, la decorrenza della fornitura si intende differita alla prima data utile successiva. EDISON ENERGIA provvederà a informare tempestivamente il CLIENTE dell'eventuale nuova data di avvio e delle cause dell'aver avuto ritardo mediante idonea comunicazione.

4.3 EDISON ENERGIA avrà, inoltre, la facoltà di variare le condizioni economiche applicabili alla fornitura di energia elettrica e/o ai servizi opzionali per l'anno successivo comunicandole al CLIENTE entro il termine di 90 (novanta) giorni antecedenti la scadenza annuale del CONTRATTO, mediante lettera raccomandata a.r. Qualora il CLIENTE non dia disdetta nei termini e con le modalità previste al punto 4.1, il presente CONTRATTO si intenderà tacitamente rinnovato per un ulteriore anno alle condizioni economiche indicate nella suddetta comunicazione che, in deroga a quanto previsto al successivo art. 19, si intenderanno inserite automaticamente nel presente CONTRATTO.

ART. 5 - CONDIZIONI DI FORNITURA

5.1 Modalità della somministrazione. L'Energia elettrica, oggetto del CONTRATTO, è immessa nella rete nazionale dai fornitori di EDISON ENERGIA, con carattere di continuità secondo modalità tecniche e standard qualitativi stabiliti dai provvedimenti in materia emessi dalle competenti Autorità, salvo i casi di forza maggiore, quali definiti al successivo Art. 12 e le eccezioni regolate da speciali pattuizioni. Gli aspetti tecnici concernenti la riconsegna dell'energia elettrica, comprese le responsabilità per eventuali disservizi e/o interruzioni della somministrazione, sono regolati, salvo diversi accordi fra le PARTI, dalla normativa vigente in materia e dai provvedimenti che verranno emanati dalle competenti Autorità per la disciplina dell'uso delle reti, ed attengono ai rapporti fra il CLIENTE ed il Distributore locale al quale ogni Punto di Prelievo del CLIENTE è collegato. In particolare sono a carico del CLIENTE i costi derivanti dagli eventuali adeguamenti che si rendessero necessari per l'avvio ed in corso della fornitura. Fatti salvi gli obblighi di allacciamento di Terna S.p.A. (di seguito "Terna") e/o del Distributore locale, le interruzioni o limitazioni della somministrazione dei servizi elettrici, siano esse dovute a cause accidentali, a scioperi, a disposizioni delle competenti Autorità, non daranno luogo a riduzione dei corrispettivi, risarcimento di danni e risoluzione del CONTRATTO. La fornitura di EDISON ENERGIA ai Punti di Prelievo del CLIENTE non può essere utilizzata presso altre ubicazioni ovvero per usi diversi da quelli determinati dal CONTRATTO, né usufruita da terzi in qualsiasi modo, anche a titolo gratuito, senza il preventivo consenso scritto di EDISON ENERGIA.

5.2 Responsabilità. Per quanto espressamente previsto al precedente punto 5.1, EDISON ENERGIA quale "cliente grossista" ai sensi dell'Art. 2 comma 5 del D. Lgs. 79/99, non risponde dei danni causati dall'energia somministrata, essendo la stessa EDISON ENERGIA, persona giuridica che acquista e vende energia senza esercitare attività di trasmissione e di distribuzione.

5.3 Complessi di misura. EDISON ENERGIA, su richiesta del CLIENTE o per propria iniziativa, può richiedere in qualsiasi momento al Distributore locale la verifica, anche in contraddittorio, dei complessi di misura installati presso i Punti di Prelievo del CLIENTE, rimanendo a carico del soggetto che ha richiesto la verifica le spese sostenute nel caso in cui gli errori riscontrati risultino compresi entro i limiti di precisione raccomandati, qualora non disposto diversamente dalla normativa vigente, dal Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI). Il CLIENTE sarà tenuto altresì a comunicare ad EDISON ENERGIA, entro 10 (dieci) giorni lavorativi, ogni variazione delle caratteristiche del gruppo di misura (cambio contatore, variazione K di trasformazione) e ad inviare ad EDISON ENERGIA stessa copia dei verbali di intervento rilasciati dal Distributore locale. Eventuali oneri derivanti da una mancata comunicazione tempestiva verranno addebitati al CLIENTE.

ART. 6 - DETERMINAZIONE E REVISIONE DEI PREZZI

6.1 EDISON ENERGIA applicherà, ai quantitativi di energia attiva mensilmente prelevati da ciascun Punto di Prelievo, il Prezzo accettato dal CLIENTE tramite sottoscrizione delle Condizioni Particolari di Fornitura, corrispondenti all'offerta acquistata dal CLIENTE e riportata nella sezione "Dati tecnici e condizioni economiche di Fornitura" della Proposta di Contratto. **6.2** Il prezzo di cui sopra tiene conto di eventuali assegnazioni di capacità produttiva e di capacità di trasporto. A tal fine il CLIENTE si impegna, sin d'ora, a sottoscrivere e fornire a EDISON ENERGIA tutta la documentazione eventualmente necessaria per consentire di partecipare alle assegnazioni sopra citate.

6.3 EDISON ENERGIA, qualora il CLIENTE non rispetti gli impegni di cui al punto 6.2, avrà facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del CONTRATTO mediante semplice comunicazione scritta da inviare a mezzo raccomandata all'altra PARTE.

6.4 Qualora, in corso di vigenza del CONTRATTO, si verificasse una sostituzione e/o modifica, da parte del Distributore, del gruppo di misura del CLIENTE, da misuratore non orario a misuratore trattato orario/trattato per fasce orarie, EDISON ENERGIA provvederà automaticamente ad applicare, con riferimento ai prelievi effettuati dal primo mese successivo a quello dell'avenuta modifica o sostituzione del contatore, i prezzi riportati nelle Condizioni Particolari di Fornitura per i misuratori trattati orari/trattati per fasce orarie.

6.5 EDISON ENERGIA si farà carico per conto del CLIENTE dei corrispettivi per l'uso delle reti come disciplinato dalla Del. 348/07 e successive modifiche ed integrazioni, e dei corrispettivi a copertura degli Oneri di Dispacciamento disciplinati dalle Dell. 111/06 e 48/04 e successive modifiche ed integrazioni.

6.6 A copertura dei costi per il servizio di trasporto EDISON ENERGIA applicherà mensilmente, ai quantitativi di energia e potenza prelevati presso ciascun Punto di Prelievo del CLIENTE, il corrispettivo per il servizio di trasporto risultante dall'applicazione dell'Opzione tariffaria prevista dal Distributore locale, comprensivo dei corrispettivi per il prelievo di energia reattiva, le maggiorazioni (oneri A1,...,An), le componenti UC, nonché eventuali maggiorazioni e/o voci aggiuntive stabilite e/o approvate dall'AEEG o definite dal distributore.

6.7 Il valore mensile del fattore di potenza per ogni Punto di Prelievo non deve essere inferiore a 0,9 induttivo (ossia il prelievo di energia reattiva deve essere inferiore al 50% dell'energia attiva consumata nel mese da ciascun punto di prelievo). Eventuali scostamenti saranno regolati secondo quanto previsto nella tariffa del Distributore locale.

ART. 7 - TRASPORTO - GESTIONE DELLA CONNESSIONE - DISPACCIAMENTO

7.1 EDISON ENERGIA con riferimento al/i Punto/i di Prelievo oggetto del contratto provvederà a stipulare, per conto del CLIENTE, i contratti di trasmissione, distribuzione e dispacciamento dell'energia elettrica. A tal fine il CLIENTE conferisce sin d'ora ad EDISON ENERGIA, a titolo gratuito, mandato senza rappresentanza ex art. 1705 c.c. EDISON ENERGIA si impegna, in relazione alle esigenze manifestate dal CLIENTE e nell'interesse di quest'ultimo, a richiedere al Distributore locale l'esecuzione di attività relative alla gestione dei Punti di prelievo quali, a titolo esemplificativo, aumento di potenza, spostamento del gruppo di misura ecc.

7.2 Il CLIENTE sarà tenuto al pagamento dei contributi di competenza del Distributore locale previsti per le singole prestazioni dell'Allegato B della Del. 348/07 e successive modifiche ed integrazioni. Inoltre il CLIENTE riconoscerà a EDISON ENERGIA, per ciascuna richiesta inoltrata al Distributore locale tramite la stessa EDISON ENERGIA, un corrispettivo di importo pari al contributo in quota fissa previsto dall'art. 7bis dell'Allegato A della Del. 156/07, come aggiornato dalla normativa di volta in volta vigente. A titolo esemplificativo e non esaustivo rientrano tra le prestazioni indicate le seguenti: disattivazione della fornitura su richiesta del cliente finale, voltura e subentro, variazione di potenza di un sito già attivo.

7.3 Il CLIENTE conferisce altresì ad EDISON ENERGIA, a titolo gratuito, mandato con rappresentanza per la sottoscrizione del "Contratto per il Servizio di Connessione alla Rete Elettrica", denominato anche "Condizioni Tecniche relative al servizio di trasporto", allegato al contratto di trasporto.

7.4 EDISON ENERGIA non sarà ritenuta responsabile di alcuna interruzione o irregolarità della fornitura, ivi comprese le sospensioni della stessa dovute ad attività di manutenzione, riparazione, guasti agli impianti di proprietà del Distributore Locale, manomissione del contatore. In nessuno dei suddetti casi il CLIENTE avrà diritto al risarcimento di danni né quanto sopra potrà costituire motivo di anticipata risoluzione del CONTRATTO da parte del CLIENTE. Nei casi di manomissione del contatore, il CONTRATTO si intende sospeso, fatta salva la fatturazione degli oneri passanti, che il Distributore Locale dovesse fatturare ad Edison Energia.

ART. 8 - ONERI DI SISTEMA E IMPOSTE

8.1 Le imposte erariali e addizionali, gravanti sui consumi di energia elettrica, si intendono a carico del CLIENTE e sono espresse in fattura con voce separata secondo i termini ordinari previsti dalla normativa in materia, salvo che il CLIENTE, come previsto nel successivo punto 8.3, richieda l'applicazione di particolari agevolazioni previste dalla normativa stessa.

8.2 Salvo diverse disposizioni di legge o regolamentazioni e previa espressa dichiarazione del CLIENTE da rendersi, alla data di sottoscrizione del CONTRATTO, compilando nella Proposta di Contratto la parte relativa alle Imposte, EDISON ENERGIA si impegna ad effettuare le dichiarazioni all'Amministrazione Finanziaria competente e ad eseguire i relativi pagamenti secondo le disposizioni di legge.

8.3 Il CLIENTE che è nelle condizioni per richiedere l'applicazione di particolari agevolazioni previste dalla citata normativa, deve farne espressa richiesta, alla data di sottoscrizione del CONTRATTO, compilando nella Proposta di Contratto la parte relativa alle Imposte e, successivamente, dovrà rilasciare idonea dichiarazione, che formerà parte essenziale e integrante del CONTRATTO, secondo i termini e le modalità che gli verranno opportunamente indicati da EDISON ENERGIA.

8.4 Il CLIENTE ha l'obbligo di comunicare per iscritto a EDISON ENERGIA, con riferimento ad ogni singolo Punto di Prelievo, qualunque variazione di dati e/o notizie in generale rilevanti ai fini della normativa in materia di imposte sui consumi di energia elettrica e relativi dichiarazioni e pagamenti.

8.5 Eventuali sanzioni e/o oneri eventualmente dovuti da EDISON ENERGIA all'Amministrazione Finanziaria a causa di mancate dichiarazioni o di dichiarazioni inesatte o incomplete che il CLIENTE è tenuto a rendere a EDISON ENERGIA ai sensi e per gli effetti dei punti che precedono, saranno oggetto di rivalsa da parte di quest'ultima nei confronti del CLIENTE stesso.

8.6 Tasse, imposte e maggiorazioni successivamente introdotte in aggiunta, modificazione e/o sostituzione di quelle esistenti sono a carico del CLIENTE o di EDISON ENERGIA, ovvero di entrambe, secondo quanto disposto dalle relative previsioni di legge.

ART. 9 - MODALITÀ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO

9.1 La fatturazione dell'energia elettrica, delle potenze (di seguito "consumi") prelevate dal CLIENTE, dei servizi di dispacciamento e di trasporto avrà periodicità mensile. Tale periodicità potrà essere variata da EDISON ENERGIA con comunicazione al CLIENTE ai sensi dell'art. 19.

9.2 La fatturazione avverrà sulla base dei dati relativi ai consumi effettivi del CLIENTE, sempre che tali dati siano resi disponibili a EDISON ENERGIA dal Distributore.

9.3 Nel caso in cui i dati di cui sopra non siano resi disponibili dal Distributore in tempo utile per la fatturazione, EDISON ENERGIA si riserva la possibilità di fatturare mensilmente in acconto i corrispettivi di cui sopra.

9.4 L'acconto di cui all'art. 9.3 sarà calcolato con il metodo del prode basato sulle autoletture comunicate dal CLIENTE o sul dato relativo ai consumi storici ricevuti dal Distributore locale; in assenza di tali dati l'acconto sarà calcolato con il metodo prode utilizzando il consumo annuo comunicato dal Distributore competente, il consumo dichiarato dal CLIENTE in sede di stipula del CONTRATTO o la stima di Edison calcolata in base ai dati tecnici del Punto di prelievo comunicati dal Distributore.

9.5 Al ricevimento dei consumi effettivi e delle fatture emesse dal Distributore per il servizio di trasporto, EDISON ENERGIA provvederà ad effettuare gli eventuali conguagli.

9.6 Qualora, in corso di vigenza del CONTRATTO, si dovessero verificare le modifiche di cui al precedente Art. 6.4, che comportino delle variazioni al prezzo riportato nelle Condizioni Particolari di Fornitura sottoscritte dal CLIENTE, e/o ai corrispettivi indicati nelle stesse, EDISON ENERGIA provvederà alla relativa fatturazione dal mese successivo a quello dell'avenuta sostituzione del gruppo di misura e/o dell'Opzione tariffaria di trasporto.

9.7 Applicazione di regimi IVA specifici

9.7.1 Il CLIENTE che si trova nelle condizioni per richiedere l'applicazione dell'IVA ridotta 10% in relazione alla somministrazione di energia elettrica, dovrà rendere apposita dichiarazione alla data di sottoscrizione del CONTRATTO, o comunque entro 10 (dieci) giorni dalla data di inizio della somministrazione, come da fac-simile allegato. Qualora la predetta dichiarazione non pervenga ad EDISON ENERGIA entro il termine di cui sopra, la fatturazione avverrà con applicazione dell'IVA nella misura ordinaria. Il CLIENTE si impegna a comunicare immediatamente per iscritto il venir meno delle condizioni per l'applicazione dell'IVA ridotta.

9.7.2 Analogamente a quanto previsto nel punto che precede, il CLIENTE che si trova nelle condizioni per richiedere l'emissione di fatture senza applicazione dell'IVA, ai sensi e per gli effetti degli art. 8, comma 2 e 8-bis, comma 2 del D.P.R. 26.10.1972 n. 633, dovrà fornire idonea Dichiarazione d'Intento nei modi e nelle forme previste dalle disposizioni fiscali. La suddetta Dichiarazione d'Intento dovrà essere prodotta all'atto della sottoscrizione del CONTRATTO per l'anno in corso, o comunque entro il mese precedente quello di inizio del termine di validità della stessa. Per i contratti con durata diversa dall'anno solare o con durata ultrannuale, la Dichiarazione d'Intento, con validità per legge riferita a ciascun anno solare, dovrà essere rinnovata entro il mese di dicembre con validità per l'anno solare successivo. Eventuali revocche delle predette Dichiarazioni d'Intento dovranno essere fatte pervenire a EDISON ENERGIA entro il mese solare precedente la data di decorrenza delle stesse.

9.8 Modalità e termine di pagamento

9.8.1 Il pagamento delle fatture dovrà essere effettuato a mezzo RID con valuta fissa per il beneficiario coincidente con il quindicesimo giorno dalla data di emissione delle stesse.

9.8.2 Ai sensi dell'art. 1460 c.c., eventuali reclami o contestazioni non daranno diritto al CLIENTE di differire o sospendere i pagamenti, totali o parziali, sia di fatture di fornitura che di interessi di mora, salvo quella parte degli stessi dovuta a manifesti errori di calcolo.

ART. 10 - RITARDO NEI PAGAMENTI - PROCEDURA PER LA SOSPENSIONE DELLA SOMMINISTRAZIONE

10.1 In caso di ritardato pagamento di una o più delle fatture emesse da EDISON ENERGIA, il CLIENTE dovrà corrispondere, oltre all'ammontare delle fatture, una somma pari agli interessi di mora calcolati nella misura del Tasso di Mora ex D. Lgs. 231/02 - in vigore alla data dell'inadempimento, in rapporto ai giorni trascorsi dalla data di scadenza, fino alla data di effettivo pagamento, senza alcuna necessità da parte di EDISON ENERGIA di messa in mora del CLIENTE.

10.2 Conformemente a quanto previsto dal Titolo II della Del. ARG/elt 4/08 e successive modifiche ed integrazioni, decorso il termine di 10 (dieci) giorni, calcolato dal termine di pagamento delle fatture previsto contrattualmente all'art. 9.8.1, EDISON ENERGIA avrà diritto di chiedere al Distributore locale

la sospensione della fornitura. Tale richiesta potrà essere avanzata da EDISON ENERGIA decorsi 10 (dieci) giorni dall'aver avuto avviso postale o dall'averne consegnato al CLIENTE della raccomandata a/r con la quale la stessa EDISON ENERGIA gli avrà intimato di provvedere al pagamento delle fatture scadute. L'eventuale pagamento da parte del CLIENTE a seguito del sollecito di cui sopra, dovrà essere comunicato dallo stesso a EDISON ENERGIA mediante invio di comunicazione al numero fax indicato nella raccomandata di sollecito. EDISON ENERGIA richiederà il pagamento delle spese relative ai solleciti di pagamento.

10.3 Qualora il CLIENTE sia connesso in bassa tensione (BT) e sussistano le condizioni tecniche del misuratore, il Distributore locale prima di procedere alla sospensione della fornitura dovrà effettuare una riduzione della potenza ad un livello pari al 15% (quindici per cento) della potenza disponibile. Decorsi 10 (dieci) giorni dalla riduzione della potenza disponibile, in caso di perdurato mancato pagamento da parte del CLIENTE, verrà effettuata la sospensione della fornitura.

10.4 La procedura per la sospensione della fornitura non potrà trovare applicazione in caso di mancati pagamenti da parte del CLIENTE per importi che singolarmente considerati siano inferiori al valore medio stimato di una fattura o al valore della garanzia eventualmente rilasciata dallo stesso CLIENTE ai sensi del CONTRATTO.

10.5 EDISON ENERGIA nei casi di cui sopra avrà diritto di richiedere al CLIENTE il pagamento del corrispettivo di sospensione e di riattivazione della fornitura nel limite dell'ammontare previsto dall'AEEG.

10.6 La procedura per la sospensione della fornitura non potrà trovare applicazione altresì nei confronti del CLIENTE che rientri nella categoria dei "clienti finali non disallimentabili" prevista dalla Del. ARG/elt 04/08 e successive modifiche ed integrazioni e dalle norme in materia. In tale caso EDISON ENERGIA, qualora il CLIENTE non provveda al pagamento di quanto dovuto ai sensi del CONTRATTO, potrà risolvere i contratti di dispacciamento e di trasporto relativamente ai Punti di prelievo del CLIENTE interessati dall'inadempimento. A seguito della richiesta di risoluzione dei predetti contratti il Distributore locale provvederà a trasferire i Punti di prelievo del CLIENTE nel contratto di dispacciamento dell'Acquirente unico, per i clienti finali aventi diritto al "servizio di maggior tutela", o dell'esercente la salvaguardia per i clienti finali aventi diritto al "servizio di salvaguardia".

ART. 11 - RECESSO E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

11.1 Cliente finale alimentato in Bassa Tensione: Fatto salvo quanto previsto all'art. 3.2 delle presenti Condizioni Generali di Contratto, ai sensi dell'art. 4.2 della Del. 144/07 e successive modifiche ed integrazioni, in materia di recesso dai contratti per la fornitura di energia elettrica e/o gas ai clienti finali, il CLIENTE può avvalersi del diritto di recesso, al fine di cambiare fornitore, senza oneri, ed in qualsiasi momento, a mezzo raccomandata A/R, e con preavviso di 3 (tre) mesi, che decorreranno a partire dal primo giorno del primo mese successivo a quello di ricevimento della comunicazione di recesso.

11.2 Cliente finale alimentato in Bassa o in Media Tensione: Il CLIENTE che intenda recedere dal Contratto senza il fine di cambiare Fornitore, ma al fine di cessare la fornitura ed i contratti ad essa collegati, ai sensi dell'art. 4.3 della suddetta Delibera, può esercitare tale diritto con termine di preavviso pari a 1 (uno) mese e decorrerà dalla data di ricezione della comunicazione di recesso da parte dell'esercente.

11.3 Ai sensi dell'art. 5.2 bis, della suddetta Delibera, il CLIENTE che esercita il diritto di recesso al fine di cambiare Fornitore, si può avvalere del nuovo fornitore per inoltrare la comunicazione di recesso al precedente. Nel caso in cui il cliente non si avvalga del nuovo Fornitore per inoltrare la comunicazione al Precedente Fornitore, tale comunicazione dovrà specificare che lo stesso viene esercitato per cambio esercente. Qualora, invece, il CLIENTE eserciti il diritto di recesso al fine di cessare la fornitura ed i contratti ad essa collegati, ai sensi dell'art. 5.3 della citata Delibera, inoltra personalmente e direttamente il recesso al proprio Fornitore.

11.4 Ciascuna delle PARTI ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del CONTRATTO mediante semplice comunicazione scritta da inviare a mezzo raccomandata A/R all'altra PARTE, qualora, relativamente a quest'ultima, si verificasse una delle seguenti condizioni: a. inizio di una azione o di un procedimento per la messa in liquidazione; b. interruzione o sospensione dell'attività produttiva; c. istanza od inizio di una procedura concorsuale, ad esclusione del fallimento e della liquidazione coatta amministrativa; d. insolvenza o iscrizione del CLIENTE nel registro dei protesti e sottoposizione del medesimo a procedure esecutive; e. ricevimento da parte di EDISON ENERGIA della comunicazione della compagnia di assicurazione o della istituzione finanziaria specializzata, con le quali queste segnalino il venir meno, anche parziale, della copertura assicurativa o del plafond di credito di cui al punto 3.3 lettera c) del CONTRATTO, ivi incluso il declassamento della posizione individuale del CLIENTE, per ragioni imputabili a mutate condizioni economiche e/o finanziarie del CLIENTE; f. inefficacia del Contratto di Trasporto o del Contratto di Dispacciamento per cause non imputabili a EDISON ENERGIA; g. mancata accettazione da parte del Sistema Bancario dell'attivazione RID, prevista dal CONTRATTO come modalità di pagamento; h. impossibilità di procedere alla somministrazione di energia a causa di impedimenti di natura tecnica e/o normativa non imputabili a EDISON ENERGIA, senza che ciò implichi alcuna responsabilità di EDISON ENERGIA nei confronti del CLIENTE; i. parziale pagamento delle fatture o ritardato pagamento delle stesse da parte del CLIENTE superiore a 25 (venticinque) giorni. In tale ipotesi EDISON ENERGIA avrà in ogni caso diritto al risarcimento del danno; j. mancato pagamento di fatture relative ad un altro Contratto, eventualmente in vigore, o che sia stato in vigore, tra il CLIENTE e la stessa EDISON ENERGIA ovvero, tra il CLIENTE e una qualunque altra società controllata da Edison S.p.A., compresa la stessa Edison S.p.A., o a quest'ultima collegata;

11.5 Ciascuna PARTE ha facoltà di risolvere il CONTRATTO senza preavviso né indennizzo alcuno, in caso di forza maggiore, come previsto al successivo art. 12.5, fermo restando che prima di esercitare tale facoltà le PARTI compiranno ogni sforzo per ricercare una possibile soluzione.

11.6 Fermo restando l'impegno di EDISON ENERGIA di recedere tempestivamente dal Contratto di Trasporto e dal Contratto di Dispacciamento, sono posti a carico del CLIENTE gli eventuali corrispettivi che il Distributore locale o Terna dovessero pretendere da EDISON ENERGIA a seguito del recesso anticipato, salvo il risarcimento di ulteriori danni.

11.7 In caso di risoluzione del Contratto di Trasporto o del Contratto di Dispacciamento, il CONTRATTO si risolve di diritto.

ART. 12 - FORZA MAGGIORE

12.1 Le PARTI non sono tra loro responsabili per qualsiasi inadempimento dovuto a causa di forza maggiore o comunque da qualsiasi causa al di fuori del controllo delle stesse.

12.2 Sono considerati casi di forza maggiore in via esemplificativa e non tassativa: leggi, regolamenti o ingiunzioni di enti che esercitano autorità o controllo sulla fornitura oggetto del CONTRATTO, provvedimenti di pubbliche autorità che rendano ad EDISON ENERGIA, in tutto o in parte, impossibile gli adempimenti degli obblighi posti a suo carico, scioperi a carattere nazionale e/o di categoria (esclusi gli scioperi determinati e/o conseguenti ad atti illegittimi della PARTE che invoca la forza maggiore) o altri eventi, comunque, indipendenti dalla volontà delle PARTI.

12.3 Qualora un caso di forza maggiore dovesse causare una sospensione degli obblighi di una PARTE, come sopra detto, tale PARTE ne deve dare comunicazione all'altra, non appena sia ragionevolmente possibile, specificando la data di decorrenza e la durata prevista della sospensione, totale o parziale, e la natura del caso di forza maggiore.

12.4 La PARTE i cui obblighi fossero stati sospesi come sopra detto, riprenderà l'adempimento di tali obblighi non appena sarà ragionevolmente possibile dopo la cessazione della causa di forza maggiore dandone comunicazione all'altra PARTE.

12.5 Decorso il periodo di 2 (due) mesi di sospensione del Contratto per intervenuta forza maggiore, in assenza di soluzione lo stesso potrà essere risolto ai sensi e per gli effetti dell'art. 11.5.

ART. 13 - CESSIONE

13.1 Il presente CONTRATTO potrà essere ceduto a terzi soltanto con il previo consenso scritto delle PARTI. Tale divieto troverà applicazione anche nell'ambito di operazioni di cessione, usufrutto, affitto di azienda o di ramo di azienda che dovessero essere realizzate dal CLIENTE. Al contrario, tale limitazione non troverà applicazione alle cessioni del CONTRATTO realizzate dal Fornitore a favore di una qualsiasi società: (i) da questo controllata; (ii) di questo controllante; (iii) che unitamente al Fornitore sia controllata da una medesima altra società; o (iv) controllante o partecipante al capitale sociale della società controllante il Fornitore.

13.2 Resta fin d'ora inteso che a seguito della cessione del presente CONTRATTO da parte del CLIENTE ai sensi del comma precedente, il CLIENTE medesimo sarà liberato dalle obbligazioni da questo assunte nei confronti del Fornitore ai sensi del presente CONTRATTO, solo se (i) il terzo cessionario abbia prestato a favore del Fornitore le necessarie garanzie eventualmente richieste da quest'ultimo, e (ii) le obbligazioni di pagamento facenti capo al CLIENTE siano state da questo integralmente soddisfatte.

ART. 14 - INSERIMENTO DI REGOLAMENTAZIONI TECNICHE E DI CLAUSOLE NEGIZIALI

14.1 Il CONTRATTO, in corso di vigenza, si intenderà modificato di diritto, mediante automatico recepimento di eventuali nuove clausole e regolamentazioni definite dall'AEEG o altro soggetto istituzionale, aventi carattere vincolante.

14.2 Qualora i contenuti imposti dagli eventuali provvedimenti di cui al punto precedente, non fossero suscettibili di inserimento automatico nel CONTRATTO, le PARTI provvedono di comune accordo a formulare le clausole integrative o modificative al fine di ottemperare ai provvedimenti di cui sopra.

ART. 15 - MODIFICA DELLA NORMATIVA E DEI PARAMETRI ECONOMICI

Qualora per effetto delle deliberazioni emanate dall'AEEG ovvero a seguito di ulteriori provvedimenti emanati che dovessero apportare delle modifiche alla normativa che disciplina il settore elettrico (anche per effetto dei decreti attuativi del D.Lgs. 79/99) ovvero i relativi provvedimenti tariffari o i principali parametri di riferimento su cui si basa il CONTRATTO, dovessero subire degli emendamenti

tali da comportare variazioni sostanziali delle condizioni economiche in base alle quali le PARTI si sono impegnate a stipulare il CONTRATTO, le PARTI stesse provvederanno a negoziare nuove condizioni sul presupposto di un equo contemperamento dei rispettivi interessi, entro 45 (quarantacinque) giorni dall'emanazione dei suddetti provvedimenti. Il mancato accordo entro i termini sopra indicati circa le nuove condizioni applicabili da ciascuna delle PARTI di risolvere di diritto il CONTRATTO, da esercitarsi mediante invio di lettera entro e non oltre i successivi 10 (dieci) giorni e con effetto dal 60°(sessantesimo) giorno dalla data di emanazione dei provvedimenti sopramenzionati.

ART. 16 - REGISTRAZIONE

Le PARTI si danno reciprocamente atto che i corrispettivi contrattuali sono soggetti a I.V.A. e pertanto, ai sensi degli Art. 5, secondo comma e 40 del D.P.R. n° 131 del 26.04.1986, e successive modifiche ed integrazioni, il CONTRATTO è soggetto a registrazione a tassa fissa e in caso d'uso.

ART. 17 - RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DATI

17.1 Durante il periodo di durata del CONTRATTO e per i 2 (due) anni successivi alla scadenza e/o anticipata risoluzione per qualsiasi motivo dello stesso, ciascuna PARTE si impegna a non divulgare informazioni relative al CONTRATTO stesso se non con espresso consenso dell'altra, salvo i dati, le informazioni e le notizie che per loro natura devono essere divulgati o comunicati a terzi al fine di eseguire o perfezionare gli adempimenti connessi ai servizi oggetto del CONTRATTO.

17.2 Ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 196/03 e successive modifiche e integrazioni, in tema di trattamento dei dati personali, EDISON ENERGIA e il CLIENTE dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente informati circa le modalità e le finalità dei trattamenti dei dati personali che verranno effettuati, anche mediante strumenti e procedure informatiche, per l'esecuzione del CONTRATTO e di esprimere, con la sottoscrizione dello stesso, il reciproco consenso a trattare e comunicare i dati raccolti ed elaborati nei limiti in cui il trattamento e la comunicazione siano necessari alla sua esecuzione.

ART. 18 - RINVIO NORMATIVO

Per quanto non espressamente previsto nel CONTRATTO, le PARTI fanno espresso rinvio alle disposizioni contenute nelle Deliberazioni dell'AEEG e alle norme del Cod. Civ., laddove applicabili.

ART. 19 - MODIFICHE

19.1 Fatto salvo quanto previsto al successivo comma, eventuali modifiche al CONTRATTO dovranno essere proposte e accettate per iscritto.

19.2 Durante la vigenza del CONTRATTO e qualora ricorra giustificato motivo, EDISON ENERGIA si riserva la facoltà di variare unilateralmente le condizioni contrattuali, tramite comunicazione scritta inviata con preavviso non inferiore a 3 (tre) mesi rispetto alla decorrenza delle variazioni stesse, considerandosi decorrente il suddetto termine dal primo giorno del mese successivo a quello di ricevimento da parte del CLIENTE. Fatta salva prova contraria, la comunicazione si presume ricevuta trascorsi 10 (dieci) giorni dall'invio effettuato da parte dell'esercente la vendita. La predetta comunicazione, denominata "Proposta di modifica unilaterale del contratto", conterrà: 1) il testo completo di ciascuna delle disposizioni contrattuali risultanti dalla modifica proposta, 2) l'illustrazione chiara completa e comprensibile, dei contenuti e degli effetti della variazione proposta, 3) la decorrenza della variazione proposta, 4) i termini e le modalità per la comunicazione da parte del CLIENTE dell'eventuale volontà di esercitare il recesso senza oneri. Il mancato rispetto del preavviso e/o delle modalità di invio della predetta comunicazione, comporta la corresponsione al CLIENTE di un indennizzo pari a 30 (trenta) Euro, in conformità a quanto previsto dalla Del. ARG/com 104/10 e successive modificazioni e/o integrazioni.

ART. 20 - COMUNICAZIONI

20.1 Tutte le comunicazioni fra le PARTI inerenti il CONTRATTO devono essere trasmesse per iscritto.

20.2 Deve altresì essere trasmessa per iscritto ad EDISON ENERGIA, entro i termini previsti dalla normativa vigente, qualunque variazione inerente i Punti di Prelievo.

20.3 Qualsiasi comunicazione del CLIENTE inerente al CONTRATTO dovrà essere inviata ai seguenti indirizzi: Professionisti e imprese: Edison Energia SpA, Servizio Clienti, Casella Postale 100, 00043 Ciampino (RM) - Numero Verde 800.031.121 - Fax Verde 800.031.124. Clienti aventi titolarità di enti pubblici: Edison Energia SpA, Servizio Clienti, Casella Postale 93, 20080 Basiglio (MI) - Telefono 06 55242144 - Fax Verde 800.252.252. Clienti aventi titolarità di condomini: Edison Energia SpA, Servizio Clienti, Casella Postale 93, 20080 Basiglio (MI) - Numero Verde 800.031.121 - Fax Verde 800.031.124.

ART. 21 - PROCEDURA DI RECLAMO

Eventuali reclami e richieste di informazione possono essere inoltrate a: Professionisti e imprese: Edison Energia SpA, Servizio Clienti, Casella Postale 100, 00043 Ciampino (RM); Clienti aventi titolarità di enti pubblici: Edison Energia SpA, Servizio Clienti, Casella Postale 93, 20080 Basiglio (MI); Clienti aventi titolarità di condomini: Edison Energia SpA, Servizio Clienti, Casella Postale 93, 20080 Basiglio (MI). Per la comunicazione del reclamo può essere utilizzato l'apposito modulo disponibile nell'Area Clienti sul sito www.edisonenergia.it. Nel caso non si utilizzi l'apposito modulo, nella comunicazione dovranno essere indicate obbligatoriamente le seguenti informazioni minime: Ragione sociale, indirizzo di fornitura, indirizzo postale (se diverso dall'indirizzo di fornitura) o telematico e il servizio a cui si riferisce il reclamo (elettrico, gas, o entrambi).

ART. 22 - ELEZIONE DI DOMICILIO E FORO COMPETENTE

Il CLIENTE e EDISON ENERGIA eleggono domicilio, a tutti gli effetti del CONTRATTO, presso la propria sede legale. Per qualsiasi controversia dovesse insorgere fra le PARTI in merito all'interpretazione, esecuzione, validità, efficacia e risoluzione del CONTRATTO e dei relativi Allegati, è competente in via esclusiva il Foro di Milano.

ART. 23 - ANNULLAMENTO DI PRECEDENTI ACCORDI

Il presente CONTRATTO annulla e sostituisce ogni precedente accordo tra le PARTI avente lo stesso oggetto.

ART. 24 - SERVIZI

A) SERVIZI ON LINE (www.edisonenergia.it) Con www.edisonenergia.it il CLIENTE potrà accedere, registrandosi on line, a tutti i dati relativi alla propria fornitura (contratto, guida navigabile alla fattura, pubblicazione della fattura in pdf entro 2 giorni dalla data di emissione), resi disponibili 24 ore su 24 e 7 giorni su 7. Per rendere valida la registrazione è necessario inviare il "Modulo di autorizzazione alla visualizzazione dei dati di fornitura", che il CLIENTE può scaricare dal sito www.edisonenergia.it al fax gratuito 800 031 124. b) NUMERO VERDE e RIVISTA Per richiedere aggiornamenti, nuovi servizi o informazioni sui contratti è inoltre disponibile, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8 alle ore 20 ed il sabato dalle 9 alle 13, il numero gratuito 800.031.121, integrato con il servizio web. Infine, con la sottoscrizione del presente CONTRATTO il CLIENTE riceverà la rivista SWITCH.

ART. 25 - CODICE ETICO - MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E OBBLIGHI CONNESSI

EDISON ENERGIA ha reso disponibile copia del Codice Etico e la parte Generale del Modello di Organizzazione ex D. Lgs. 231/01 adottato dalla stessa mediante la pubblicazione degli stessi sul proprio sito al seguente indirizzo: http://www.edisonenergia.it/edison/msp/content/modello_231_ed_energia.zip. Il CLIENTE si impegna ad attenersi ai principi indicati nei predetti documenti, nonché, qualora applicabile, alla normativa internazionale e nazionale di prevenzione dei rischi che possano determinare la responsabilità di EDISON ENERGIA conseguente alla commissione di reati.

ART. 26 - RIFERIMENTI NORMATIVI

Nell'ambito del presente contratto si fa riferimento ai seguenti riferimenti normativi: Decreto Legislativo n. 79 del 16 marzo 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 31 marzo 2009 e s.m.i. (D. Lgs. 79/99) • Decreto Legislativo n. 231 del 8 giugno 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 giugno 2001 e s.m.i. (D. Lgs. 231/01) • Decreto Legislativo n. 231 del 9 ottobre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 249 del 23 ottobre 2002 e s.m.i. (D. Lgs. 231/02) • Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 29 luglio 2003 e s.m.i. (D. Lgs. 196/03) • Delibera AEEG n. 48 del 27 marzo 2004, pubblicata sul sito AEEG in data 27 marzo 2004 e s.m.i. (Del. 48/04) • Delibera AEEG n. 111 del 9 giugno 2006, pubblicata sul sito AEEG in data 13 giugno 2006 e s.m.i. (Del. 111/06) • Delibera AEEG n. 181 del 2 agosto 2006, pubblicata sul sito AEEG in data 4 agosto 2006 e s.m.i. (Del. 181/06) • Delibera AEEG n. 144 del 25 giugno 2007, pubblicata sul sito AEEG in data 26 giugno 2007 e s.m.i. (Del. 144/07) • Delibera AEEG n. 156 del 27 giugno 2007, pubblicata sul sito AEEG in data 27 giugno 2007 e s.m.i. (Del. 156/07), che ha introdotto il Testo integrato per i servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e salvaguardia (TIV) • Delibera AEEG n. 333 del 19 dicembre 2007, pubblicata sul sito AEEG in data 21 dicembre 2007 e s.m.i. (Del. 333/07) • Delibera AEEG n. 348 del 29 dicembre 2007, pubblicata sul sito AEEG in data 29 dicembre 2007 e s.m.i. (Del. 348/07) • Delibera AEEG n. 352 del 29 dicembre 2007, pubblicata sul sito AEEG in data 29 dicembre 2007 e s.m.i. (Del. 352/07) • Delibera AEEG n. 4 del 25 gennaio 2008, pubblicata sul sito AEEG in data 30 gennaio 2008 e s.m.i. (Del. ARG/elt 4/08) • Delibera AEEG ARG/com 164 del 18 novembre 2008, pubblicata sul sito AEEG in data 20 novembre 2008 e s.m.i. (Del. ARG/com 164/08), che ha introdotto il Testo integrato della qualità della vendita (TIQV) • Decreto Min. Svil. Economico n. 196 del 25 agosto 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 196 del 25 agosto 2009 e s.m.i. (D. Min. Svil. Eco. 196/09) • Delibera AEEG ARG/com 104 del 08 luglio 2010, pubblicata sul sito AEEG in data 12 luglio 2010 e s.m.i. (Del. ARG/com 104/10), che ha introdotto il Codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica e di gas naturale ai clienti finali (Codice di condotta commerciale)

Per una più efficace risposta alle tue domande, ti ricordiamo di inserire nella comunicazione verso Edison la Ragione Sociale e i dati di fornitura.

SERVIZIO CLIENTI

Professionisti e Imprese
@ servizioclienti@edison.it
✉ Edison Energia S.p.A. - Servizio Clienti
CP 100 00043 Ciampino (RM)
☎ 800.031.121 ☎ 800.031.124
💻 edisonenergia.it

Condomini
@ condomini@servizioclientiedison.it
✉ Edison Energia S.p.A. - Servizio Clienti
CP 93 20080 Basiglio (MI)
☎ 800.031.121 ☎ 800.031.124
💻 edisonenergia.it

Pubbliche Amministrazioni
@ pa@servizioclientiedison.it
✉ Edison Energia S.p.A. - Servizio Clienti
CP 93 20080 Basiglio (MI)
☎ 06.552.42.144 (h.9-16) ☎ 800.252.252
💻 edisonenergia.it

